

Legge regionale 25 giugno 1993 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.**

**Art. 5 septies**

*(Collegio dei revisori contabili)(1)(2)(3)*

**1.** Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

**2.** Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

**3.** Il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria della PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività della stessa, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare:

**a)** verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale della PromoTurismoFVG;

**b)** esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

**c)** redige la relazione al rendiconto generale;

**d)** vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

**4.** I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

**5.** Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi

irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

**6.** Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 50, L. R. 15/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 1, L. R. 8/2015

**3** Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.